



Atto TOB3MJ

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 94/2020 Data 17/03/2020

N. Protocollo 15370/2020 1

Oggetto: Ditta Cartonfer S.r.l. - Comune di Vittorio Veneto

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.

Modifica autorizzazione all'esercizio.

D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 207 del 03/05/2018 con cui la ditta Cartonfer S.r.l. (C.F. e P.IVA 4375100262), con sede legale in comune di Vittorio Veneto, via Piemonte, n. 5, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Vittorio Veneto, Via Piemonte n. 5, catastalmente individuato al foglio 78 - mappali 580, 1353, 1728 e 1348, fino al 20/11/2023;

VISTO il D.D.P. n. 403 del 21/08/2018 con cui è stato sostituito l'Allegato Tecnico per correggere un mero errore materiale;



VISTA la richiesta di modifica dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla Ditta Cartonfer S.r.l. del 28/06/2019, assunta ai prot. nn. 41328, 41331, 41333, 41336 del 28/06/2019 e al prot. n. 41424 del 01/07/2019;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla richiesta di cui sopra;

VISTO l'avvio del procedimento del 12/07/2019 prot. n. 44529 con il quale è stata contestualmente indetta la Conferenza di Servizi in data 19/09/2019;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta con nota del 02/09/2019, assunta al prot. n. 54963;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 19/09/2019 che hanno portato alla richiesta di integrazioni con nota del 25/09/2019 prot. n. 59784;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta con note del 20/11/2019 assunte al prot. n. 71793, 71799 e 71940;

VISTA la nota della ditta del 20/01/2020, assunta al prot. n. 3114, che comunica la volontà di procedere all'effettuazione dei lavori di modifica dell'impianto in due stralci e di eseguire il relativo collaudo analogamente in due fasi successive, precisando che al termine di ciascuna fase saranno eseguite le analisi delle emissioni in atmosfera e la valutazione post-operam dell'impatto



acustico;

VISTA la nota della ditta del 22/01/2020, assunta al prot. n. 3646, con cui comunica che con atto notarile del 11/11/2019, registrato a Treviso il 20/12/2019, avente effetto dal 01/01/2020, le società Cartonfer s.n.c. di Silvano Casagrande & C. e GSL s.r.l., proprietarie dell'area su cui insiste l'impianto, si sono fuse per incorporazione della prima nella seconda, e pertanto all'incorporante GSL s.r.l. è trasferito il contratto di affitto a favore della Cartonfer s.r.l. per tutti i mappali dell'area;

VISTA la documentazione allegata all'istanza in merito alla modifica del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali annessi allo stabilimento;

RILEVATO che la modifica proposta, per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, consiste in:

- riorganizzazione planimetrica del sistema di raccolta;
- realizzazione di una nuova vasca da 100 m³ per il trattamento della prima pioggia, aggiuntiva a quella esistente e posizionata a monte della stessa nel piazzale da 9.665 m³;
- convogliamento delle acque del by-pass della porzione di piazzale da 3.000 m² alla rete principale, così da poter scaricare tutte le seconde piogge nel fossato tombinato adiacente l'azienda anziché negli strati



superficiali del sottosuolo;

RITENUTO che il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali a servizio dell'attività di recupero rifiuti con gli interventi proposti, sia, ancora, conforme a quanto previsto dall'art. 39, commi 1 e 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

VISTA la nota del 07/01/2020 prot. n. 265 di convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria per la data del 29/01/2020;

PRESO ATTO degli esiti positivi della Conferenza dei Servizi del 29/01/2020 per l'esame congiunto della pratica; RITENUTO di approvare il progetto di modifica con le prescrizioni istruttorie e quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del 29/01/2020;

VISTA la dichiarazione in materia di prevenzione incendi, assunta al prot. 71799 del 20/11/2019, presentata dalla ditta per le modifiche di progetto;

RITENUTO, secondo quanto emerso dalla Conferenza Decisoria, che la ditta debba trasmettere al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente la documentazione richiesta ai sensi del DPR 151/2011, per le modifiche del progetto per l'inserimento del nuovo mulino di potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg e qualora la ditta intenda superare il quantitativo dei 10 Mg di cavi



elettrici stoccati;

RISCONTRATO che con nota prot. n. 24729 del 21/06/2019 la ditta ha presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA - al Comune di Vittorio Veneto per gli interventi di modifica del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;

RILEVATO che, qualora necessario, la ditta debba acquisire il titolo abilitativo edilizio per l'installazione della barriera fonoassorbente prevista dal progetto, non essendo sostituito dal presente atto;

VISTO l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 come modificato dalla L. 128/2019, nonché il comma 8 dell'art. 14-bis del D.L. 101 del 03/09/2019, come da legge di conversione L. 128 del 02/11/2019;

RITENUTE le modifiche oggetto di approvazione con il presente provvedimento non incidenti sulle caratteristiche principali del processo di recupero;

RITENUTO, pertanto, ai sensi del citato comma 8 dell'art. 14-bis, di rivedere nel complesso l'autorizzazione all'atto del rinnovo che avverrà nell'anno 2023;

RITENUTO, quindi, di richiedere che la ditta, con l'istanza di rinnovo, produca anche una relazione di verifica ed eventuale adeguamento a quanto previsto all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con particolare attenzione ai rifiuti EER 191201, 200101, 200307;



VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di
garanzie finanziarie;
DATO ATTO che la ditta ha già prestato le seguenti garanzie
finanziarie:
a) polizza RC Inquinamento con validità fino al 20/11/2023
e massimale assicurato Euro 1.800.000
(unmilioneottocentomila/00);
b) fideiussione assicurativa con validità fino al
20/11/2023 e importo pari a Euro 43.200
(quarantatremiladuecento/00);
RITENUTO, pertanto, di chiedere alla ditta di adeguare le
garanzie finanziarie recependo il presente provvedimento;
VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Area
Gestione dei Rifiuti, Bonifiche e Discariche del
21/12/2019, dell'Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera
ed AIA del 27/01/2020 e dell'Unità Operativa Tutela delle
Acque del 28/01/2020;
RITENUTO di revocare, a seguito dell'accettazione delle
garanzie finanziarie trasmesse all'avvio dell'impianto
modificato, il D.D.P. n. 207 del 03/05/2018 e il D.D.P. n.
403 del 21/08/2018;
VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. 33/1985, Il Piano di
Tutela delle Acque e s.m.i., la L.R. n. 3/2000 e il D.M.
05/02/1998;
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di



Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Cartonfer S.r.l., con sede legale in comune di Vittorio Veneto, via Piemonte, n. 5 C.F. e P.IVA 4375100262 è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, così modificato, in comune di Vittorio Veneto (TV), in Via Piemonte, n. 5 su un'area catastalmente identificata al foglio n. 78, mappali 580, 1353, 1728 e 1348, come da progetto presentato in data 28/06/2019, assunto ai prot. nn. 41328, 41331, 41333, 41336 del 28/06/2019 e al prot. n. 41424 del 01/07/2019 ed integrato e modificato con documenti assunti al prot. n. 54963 del 02/09/2019 e ai prot. nn. 71940, 71799 e 71793 del 20/11/2019.

La presente autorizzazione ha validità fino al 20/11/2023.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non sia valido il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto.

Il contratto di affitto rinnovato, o altro valido titolo di



disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto vigente.

ART. 2 - Dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie trasmesse con la comunicazione di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, comunicata ai sensi dell'art. 5, sono revocati il D.D.P. n. 207 del 03/05/2018 e il D.D.P. n. 403 del 21/08/2018, fatti salvi i documenti progettuali ivi approvati.

Sino a tale data l'impianto deve essere gestito secondo il D.D.P. n. 207/2018 e il D.D.P. n. 403/2018.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di modifica dell'impianto devono essere sospese/limitate tutte quelle attività che non garantiscono il pieno rispetto di quanto previsto nei sopramenzionati decreti, sino a quando saranno vigenti.

ART. 3 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

- a) autorizzazione in linea tecnica alla realizzazione del progetto;
- b) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti, fatte salve eventuali prescrizioni e/o



modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

d) autorizzazione allo scarico delle acque con recapito nel fossato di Via Piemonte.

ART. 4 - L'inizio lavori del primo stralcio deve essere comunicato a questa Amministrazione e al Comune entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Entro i trentasei mesi dalla data del presente provvedimento la ditta deve comunicare:

- l'inizio lavori e la messa in esercizio del secondo stralcio;
- la messa in esercizio del primo stralcio.

Nel caso tali termini non siano rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della ditta.

ART. 5 - L'avvio dell'impianto modificato, come da primo stralcio e in conformità al presente provvedimento, deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere del primo stralcio in conformità al progetto approvato, comprensivo anche del certificato di regolare esecuzione dell'impianto di gestione delle acque di dilavamento meteorico, che attesti,



tra l'altro, la sigillatura del bypass annesso alla vasca di raccolta/accumulo/rilancio della platea da 3.000 m² con recapito sul suolo;

b) ai sensi della normativa vigente, la segnalazione certificata di agibilità per le modifiche di cui al progetto;

c) copia del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione della barriera acustica;

d) la documentazione riguardante la strumentazione contatore di lavorazione del nuovo mulino, o equivalente dispositivo controllabile e non manomettibile di pesatura del materiale lavorato;

e) le garanzie finanziarie di cui al successivo ART.9;

f) la data di avvio effettivo dell'impianto modificato per il primo stralcio in conformità al presente provvedimento;

g) la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, qualora variata, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

h) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso per il primo e secondo stralcio.

L'avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento è comunque subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

ART. 6 - L'avvio dell'impianto modificato, come da secondo



stralcio e in conformità al presente provvedimento, deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere del secondo stralcio in conformità al progetto approvato;

b) la data di avvio effettivo dell'impianto modificato come da secondo stralcio in conformità al presente provvedimento;

c) gli estremi o copia della segnalazione certificata di agibilità (SCIA) trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco unitamente alle dichiarazioni e certificazioni redatte secondo la modulistica di cui al DPR 151 del 01/08/2011.

ART. 7 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, per ogni stralcio di cui agli artt. 5 e 6, devono essere presentati da parte della Ditta i collaudi funzionali dell'impianto, con i contenuti di cui al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000, che devono certificare il rispetto dei limiti sul rumore, con l'effettuazione di apposite campagne di rilievo fonometrico in accordo con ARPAV, svolte in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto



della normativa vigente sul rumore.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 8 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Scarichi idrici.

ART. 9 - Con la comunicazione dell'avvio dell'impianto di cui all'art. 5 la ditta deve provvedere a trasmettere un'appendice della fideiussione vigente con il recepimento del presente provvedimento ovvero nuova polizza fideiussoria nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 2721/2014.

ART. 10 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi



dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 11 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 12 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 13 - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 14 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 15 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o



concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 16 - La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D. Lgs. 152/2006. La domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. La ditta con l'istanza di rinnovo deve produrre anche una relazione di verifica ed eventuale adeguamento a quanto previsto dall'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con particolare attenzione ai rifiuti aventi EER 191201, 200101, 20037.

ART. 17 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Vittorio Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Cartonfer S.r.l., Comune di Vittorio Veneto. Impianto di *recupero di rifiuti non pericolosi. Autorizzazione all'esercizio con modifica.* D.Lgs. 152/2006 - L.R. 3/2000.

Atto: TOB3MJ

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.....	1
Identificazione Ditta.....	1
Ubicazione Impianto.....	1
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti.....	2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	2
Rifiuti Conferibili.....	2
Quantitativi gestibili.....	8
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW).....	9
Altre prescrizioni.....	10
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	13
SEZIONE D. SCARICHI IDRICI.....	15
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI.....	17

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI.

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Cartonfer S.r.l.
Codice Fiscale e P.IVA	4375100262
Sede Legale	Comune di Vittorio Veneto (TV) via Piemonte n.5
Legale Rappresentante	Casagrande Silvano
Responsabile tecnico	Casagrande Luca
Progettisti	Dr. Roberto Fier Ing. Sergio Pavan
Sistema di controllo della qualità:	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 9.000 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14.000 <input checked="" type="checkbox"/> ISO 18.000 <input type="checkbox"/> EMAS <input checked="" type="checkbox"/> certificazione prevista da Regolamento UE n. 333/2011 <input checked="" type="checkbox"/> certificazione prevista da Regolamento UE n. 715/2013 <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS 18001:2007

Ubicazione Impianto

Comune di localizzazione	Vittorio Veneto
Indirizzo	Via Piemonte 5



ULSS di Competenza	Ulss 7
Dati Catastali	Foglio Fg. 78 Mappali 580, 1353, 1728, 1348
Titolo di disponibilità dell'area	Contratto d'affitto tra GSL S.r.l. e Cartonfer S.r.l. per i mappali n. 1728, 580 e 1353 (Foglio. 78) e n. 1348 (Foglio. 2 Sez.H).
Superficie	13.428,00 mq complessivi 3.684,48 mq coperti 9.665,63 mq pavimentati
Accesso	Via Piemonte
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona produttiva D2: zone produttive esistenti o di completamento soggette a piano attuativo
Variante Urbanistica	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto prescritto dalle linee guida ARPAV contenute nell'appendice 3 dell'Allegato A alla DGRV n. 264 del 05/03/2013.

Tipo Impianto	Operazione
STOCCAGGIO, SELEZIONE E RECUPERO	R12/R3/R4
	R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti rifiuti non pericolosi di cui alla seguente tabella. Per ogni singolo EER, sono indicate anche le operazioni di recupero consentite.

EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
02.01.04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			X	X
02.01.10	rifiuti metallici	X		X	X
03.01.01	scarti di corteccia e sughero				X
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio,			X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
	legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04				
04.02.09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)				X
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze			X	X
04.02.22	rifiuti da fibre tessili lavorate			X	X
07.02.13	rifiuti plastici			X	X
10.02.10	scaglie di laminazione	X		X	X
10.03.05	rifiuti di allumina				X
10.09.06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05				X
10.09.08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07				X
10.11.03	scarti di materiali in fibra a base di vetro			X	X
10.11.12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
11.05.99	rifiuti non specificati altrimenti (contenenti frazioni metalliche)	X		X	X
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X		X	X
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X		X	X
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X		X	X
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X		X	X
12.01.05	limatura e trucioli di materiali plastici			X	X
12.01.99	rifiuti non specificati altrimenti (contenenti frazioni metalliche)	X		X	X
15.01.01	imballaggi in carta e cartone		X	X	X
15.01.02	imballaggi in plastica			X	X
15.01.03	imballaggi in legno			X	X
15.01.04	imballaggi metallici	X		X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
15.01.05	imballaggi in materiali compositi	X	X	X	X
15.01.06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
15.01.07	imballaggi in vetro			X	X
15.01.09	imballaggi in materia tessile			X	X
16.01.03	pneumatici fuori uso			X	X
16.01.16	serbatoi per gas liquido	X		X	X
16.01.17	metalli ferrosi	X		X	X
16.01.18	metalli non ferrosi	X		X	X
16.01.19	plastica			X	X
16.01.20	vetro			X	X
16.01.22	componenti non specificati altrimenti	X		X	X
16.02.14 non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005 (1)	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213	X		X	X
16.02.14 RAEE rientranti nel campo di	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213				X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
applicazione del D.Lgs. 151/2005 (2)					
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X		X	X
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)				X
16.08.03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti				X
17.02.01	legno			X	X
17.02.02	vetro			X	X
17.02.03	plastica			X	X
17.04.01	rame, bronzo, ottone	X		X	X
17.04.02	alluminio	X		X	X
17.04.03	piombo	X		X	X
17.04.04	zinco	X		X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
17.04.05	ferro e acciaio	X		X	X
17.04.06	stagno	X		X	X
17.04.07	metalli misti	X		X	X
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X	X
17.06.04 (3)	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			X	X
17.08.02	materiali di costruzione a base di gesso	X		X	X
17.09.04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	X		X	X
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				X
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	X		X	X
19.12.01	carta e cartone		X	X	X
19.12.02	metalli ferrosi	X		X	X
19.12.03	metalli non ferrosi	X		X	X
19.12.04	plastica e gomma			X	X
19.12.05	vetro			X	X
19.12.07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06			X	X
19.12.08	prodotti tessili			X	X
19.12.12	altri rifiuti			X	X



EER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO
		Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero dei metalli	Selezione e Recupero/ R13 funzionale al recupero della carta	Selezione e cernita/ Miscelazione EER diversi /Riduzione volumetrica	Messa in Riserva/ Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori
		R4	R3	R12	R13
	(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti				
20.01.01	carta e cartone		X	X	X
20.01.02	vetro			X	X
20.01.10	abbigliamento				X
20.01.11	prodotti tessili				X
20.01.38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			X	X
20.01.39	plastica			X	X
20.01.40	metallo	X		X	X
20.03.07	rifiuti ingombranti	X		X	X

Nota 1: rifiuti aventi EER 160214 costituiti da:

- apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, non rientranti nel campo di applicazione dei RAEE (inclusi utensili industriali fissi di grandi dimensioni e installazioni fisse di grandi dimensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 49/2014);
- apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, rientranti nel campo di applicazione dei RAEE del D.Lgs. 49/2014, purché aventi peso complessivo superiore a 100 kg e costituite almeno per l'80% da elementi metallici;

Nota 2: rifiuti aventi EER 16 02 14 diversi da quelli compresi nella nota 1 b) peso complessivo inferiore a 100 kg e costituite da meno dell'80% di elementi metallici;

Nota 3: attività di recupero limitata a materiali/pannelli costituiti da rivestimento metallico e anima in materiale plastico, finalizzata all'ottenimento di end of waste metallico conforme ai Regolamenti n. 333/2011 e n. 715/2013.

Quantitativi gestibili

1. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:



a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile di rifiuti: 1.735 Mg di cui al massimo 135 Mg dei seguenti rifiuti non riconducibili ai codici EER previsti ai punti 6.2 e 6.3 della lettera A dell'Allegato A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014:

- 02.01.10 rifiuti metallici
- 04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04.02.21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 10.03.05 rifiuti di allumina
- 10.09.06 Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05
- 10.09.08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07
- 10.11.03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 15.01.09 imballaggi in materia tessile
- 16.01.03 pneumatici fuori uso
- 16.01.16 serbatoi per gas liquido
- 16.01.18 metalli non ferrosi
- 16.01.22 componenti non specificati altrimenti
- 16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 160209 a 160213
- 16.08.01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16.08.03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
- 19.12.01 carta e cartone
- 19.12.08 prodotti tessili
- 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
- 20.01.10 abbigliamento
- 20.01.11 prodotti tessili
- 20.03.07 rifiuti ingombranti.

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto:

43.000 Mg, di cui 9.000 Mg destinati alla mera messa in riserva R13;

c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto: 294,5 Mg.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

2. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero:

a) operazione di esclusiva messa in riserva (R13) di rifiuti per l'avvio a recupero presso altri impianti e



accorpamento codici EER uguali provenienti da diversi produttori;

b) operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;

c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:

- operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzate alla separazione del materiale indesiderato e alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero;
- operazioni di miscelazione di rifiuti aventi codice EER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a recupero;
- adeguamento volumetrico mediante macchinari per la cesoiatura e l'ossitaglio in conformità alla documentazione trasmessa in data 07/05/2014, assunta al prot. n. 46723 del 07/05/2014 e integrata in sede di conferenza di servizi in data 04/07/2014;
- operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o pressatura) al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente i rifiuti per ottimizzarne il trasporto e il successivo recupero presso impianto di recupero finale.

d) operazione di recupero dei metalli (R4) costituita da fasi successive di vagliatura e separazione delle frazioni indesiderate e trattamento (macinazione, triturazione, cesoiatura);

e) operazione di recupero di sostanze organiche (R3) costituite da rifiuti a matrice cartacea mediante operazioni di selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminanti e compattamento.

3. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e, nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti) e tenute a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni.

4. Il recupero dei rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 333/2011 e per i rifiuti di rame e leghe di rame, a partire dal 01/01/2014, di quanto previsto dal Regolamento UE 715/2013.

5. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 3, i materiali ottenuti dall'attività di recupero cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano:

- a) per i materiali cartacei, le specifiche di cui ai punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- b) per i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio e leghe di alluminio, i criteri previsti dal Regolamento CE n. 333/2011;
- c) per i prodotti non ferrosi, le specifiche di cui ai punti 3.2.3 c e 3.2.4 c dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/98;
- d) per i prodotti costituiti da rame e leghe di rame, i criteri previsti dal Regolamento CE n. 715/2013.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla norma tecnica di settore sopra richiamata devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per almeno cinque anni.



PRESCRIZIONI SPECIFICHE

6. La Ditta è autorizzata a svolgere l'operazione di recupero e stoccaggio sulle seguenti tipologie di rifiuti EER che possono essere ricevuti in impianto alle seguenti condizioni e/o limitazioni:
- EER 02 01 04: i rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi;
 - EER 11 05 99: i rifiuti non specificati altrimenti contenenti frazioni metalliche;
 - EER 12 01 99: i rifiuti non specificati altrimenti contenenti frazioni metalliche;
 - EER 16 02 14: operazioni R13/R12/R4 per apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, non rientranti nel campo di applicazione dei RAEE (inclusi utensili industriali fissi di grandi dimensioni e installazioni fisse di grandi dimensioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 49/2014);
 - EER 16 01 14: operazioni R13/R12/R4 per apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose, rientranti nel campo di applicazione dei RAEE del D.Lgs. 49/2014, purché aventi peso complessivo superiore a 100 kg e costituite almeno per l'80% da elementi metallici;
 - EER 16 02 14: operazioni R13 per rifiuti aventi EER 16 02 14 diversi da quelli compresi al punto f) peso complessivo inferiore a 100 kg e costituite da meno dell'80% di elementi metallici;
 - la ditta è autorizzata alla ricezione, per i codici EER 160214 e **160216** non rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, solo di rifiuti costituiti da macchinari obsoleti di grosse dimensioni (quali, ad esempio, torni industriali, presse, cesoie, squadratrici, ecc.); l'area di conferimento dei suddetti rifiuti deve essere dotata di copertura adeguata (è ammesso anche l'utilizzo di contenitori a tenuta coperti);
 - EER 17 08 02: l'attività di recupero rifiuti R4 è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di eventuali materiali metallici contenuti nelle matrici metalliche di supporto di elementi in cartongesso; non sono previste per tale rifiuto operazioni di triturazione;
 - per i rifiuti identificati da codici generici xx yy 99 e per il rifiuto identificato dal EER 19 12 12 devono essere indicati nel registro di carico e scarico o nel sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, nello spazio "annotazioni", la tipologia, il processo produttivo di provenienza e le caratteristiche degli stessi;
 - EER 17 06 04: l'attività di recupero R4 limitata a materiali/pannelli costituiti da rivestimento metallico e anima in materiale plastico, finalizzata all'ottenimento di EOW metallico conforme ai Regolamenti n. 333/2011 e n. 715/2013.

Altre prescrizioni

7. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE e normativa nazionale di recepimento (Nuovo elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio e al D.Lgs. 152/2006;
 - la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;



- d) le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
8. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le procedure di campionamento e di verifica di cui ai Regolamenti 333 e 755 ovvero di altri regolamenti di settore sono utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle procedure sopra descritte; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni, fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunitari già emanati sulla cessazione della qualifica di rifiuto ivi regolamentata.
9. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento CE n. 333/2011 e del Regolamento CE n. 715/2013, il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici/rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui agli allegati III e II dei rispettivi regolamenti. Il produttore deve conservare copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
10. I rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto, alla loro uscita come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero come materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto. La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto.
11. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:
- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza, quali bacino di contenimento, estintori e materiale assorbente a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto;
- c) devono essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
12. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:
- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro, come da planimetria di progetto TAV. 1B rev. 7 acquisita al prot. n. 71799 del 20/11/2019; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
- i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);
 - i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento;
 - i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
 - il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;



- b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo la Decisione 955/2014 e D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente. I cumuli a terra devono essere separati da uno spazio fisico sufficiente a non far entrare in contatto cumuli di rifiuti diversi, o da apposite barriere. I contenitori o i cumuli del rifiuto in esclusiva messa in riserva vanno contrassegnati dalla dicitura “ESCLUSIVA MESSA IN RISERVA R13”;
- c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nel Piano di Gestione Operativa rev. 1 agli atti di questa Amministrazione, acquisito al prot. 71793 del 20/11/2019, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- d) i cumuli dei materiali trattati non devono superare l'altezza di quattro metri in corrispondenza del primo metro di distanza dalla recinzione perimetrale; l'altezza dei cumuli a distanza maggiore di un metro e l'addossamento degli stessi ai muri perimetrali degli edifici e alla recinzione perimetrale deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- e) devono essere mantenuti a disposizione mezzi idonei alla movimentazione dei materiali atti ad assicurare e facilitare eventuali controlli da parte degli enti competenti;
- f) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali e garantita una costante pulizia dell'area;
- g) le emissioni sonore provenienti dall'impianto in attività devono rispettare i limiti previsti dalle norme vigenti nonché dai regolamenti comunali;
- h) la gestione dei rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 deve essere effettuata secondo le prescrizioni ivi indicate;
- i) lo stoccaggio dei rifiuti identificati dal codice EER 16 02 14, rientrante o non nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, deve essere mantenuto distinto e chiaramente identificabile;
- j) i rifiuti identificati con i codici EER 17 08 02, 17 09 04, 12 01 02 e 12 01 04 devono essere movimentati e trattati senza produrre emissioni polverulente;
- k) i cassoni a tenuta stoccati all'aperto e contenenti materiali che possono dare origine al rilascio per dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, devono essere dotati di copertura da chiudere in corrispondenza degli eventi piovosi;
- l) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dagli artt. 107 e 157 del D.Lgs. n. 230/95 e dal D.Lgs. n. 100/11 e in particolare deve:
 - o dotarsi di attrezzature per la sorveglianza radiometrica dei materiali (art. 157 comma 1);
 - o dotare tali attrezzature di certificato di taratura (art. 107 comma 1);
 - o dare incarico per i controlli a un Esperto Qualificato di II o III grado e assicurare che venga fornita attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (art. 157 comma 2).
- m) i materiali a base di vetro non devono essere contaminati da sostanze chimiche o biodegradabili;
- n) è vietato il conferimento dei rifiuti allo stato liquido e di rifiuti che contengano materiali putrescibili;
- o) nel recupero dei rifiuti di carta e cartone finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto è vietato l'impiego di rifiuto riconducibile al codice EER 19 12 01 qualora provenga dalla selezione di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 20 03 01);
- p) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;



- q) il ricevimento presso l'impianto di rifiuti urbani è subordinato al rispetto di quanto previsto al Capo III Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/2006 "Servizio di gestione integrata dei rifiuti" e della vigente normativa in materia di servizi pubblici e di pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;
 - r) la ditta può stoccare un quantitativo di cavi elettrici tal quali, preventivamente alla lavorazione, non superiore a 10 Mg: qualora intendesse superare tale quantitativo deve esperire quanto previsto dal DPR 151/2011 e trasmettere copia della SCIA a questa Amministrazione;
 - s) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche.
13. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.
14. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

15. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Tavola n. 2B in scala 1: 200 rev. n. 7 del 20/11/2019.
16. I due punti di emissione in atmosfera, afferenti alle due stazioni di filtrazione, devono essere dotati di camini con direzione di uscita verticale. Le necessarie prese per misure e campionamento devono essere raggiungibili entrambe con scale fisse e ballatoi di adeguate dimensioni.
17. Per una migliore gestione del sistema di trattamento dell'aria la ditta deve installare per ogni stazione di filtrazione un dispositivo di controllo della pressione differenziale ingresso - uscita dal filtro depolveratore.
18. Ogni punto di emissione in atmosfera, con orientazione verticale del tratto di scarico finale, deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nelle Linee Guida dal titolo: "*Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera*" reperibile nel sito internet della Provincia: www.provincia.treviso.it.
19. Le prese devono essere raggiungibili con scale fisse e ballatoi di dimensioni e geometria conformi alle indicazioni riportate nelle citate Linee Guida.
20. I parametri e relativi valori limite di emissione dei punti E1 ed E2 di cui alle operazioni di macinazione e separazione magnetica di rifiuti vari e macinazione cavi elettrici, devono essere i seguenti:
- a) parametro: polveri
valore limite di emissione: 10 mg/m³
 - b) parametro: metalli nelle polveri - cadmio
valore limite di emissione: 0,2 mg/m³
 - c) parametro: metalli nelle polveri - piombo, rame e stagno
valore limite di emissione: 5 mg/m³ (come somma delle concentrazioni).
21. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.



22. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa).
23. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88.
24. I Metodi analitici di riferimento sono:
 - a) Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
 - b) Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura della portata dei flussi gassosi convogliati
 - c) Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la misura dei metalli.
25. La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.
26. L'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.
27. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento delle emissioni devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione.
28. Le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento suddetti devono essere documentate in apposito quaderno mediante registrazione degli interventi effettuati.
29. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento delle emissioni necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva) deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti di lavorazione rifiuti. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
30. Le emissioni generate dalle operazioni di adeguamento volumetrico mediante macchinari per la cesoiatura e l'ossitaglio sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura "in deroga" di cui al punto hh) della Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. Per tali emissioni si prescrive l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente.
31. Le operazioni di riduzione volumetrica vanno condotte nel rispetto delle specifiche prescrizioni del documento di valutazione dei rischi ambientali, redatto in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica degli aspiratori carrellati con filtri a celle per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile di aspirazione.

SEZIONE D. SCARICHI IDRICI

32. La ditta è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di disoleazione del piazzale con recapito nel fossato tombinato di Via Piemonte, alle seguenti condizioni:
 - a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
 - b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;



- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco, tensioattivi totali e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il saggio di tossicità acuta.
33. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo.
34. Lo scarico deve essere accessibile all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 l e, comunque, idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.
35. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di disoleazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di accumulo/rilancio, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.
36. E' vietato immettere nella rete di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali e dalle coperture, nelle vasche di raccolta/accumulo/rilancio e nell'impianto di disoleazione reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.
37. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento del sistema per la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche deve essere comunicata a questa Amministrazione.
38. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.
39. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizio all'ambiente.
40. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle superfici impermeabilizzate, alle strutture di contenimento, alle vasche, ai serbatoi, alle cisterne, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale conseguente inquinamento.
41. Ogni modifica sostanziale dell'impianto di disoleazione o dello scarico devono essere preventivamente autorizzata.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dalla Decisione 2014/955/UE e dal D.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dalla miscelazione di diversi codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19 12 XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al EER 19 12 12 qualora non sia ascrivibile ad un EER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.



La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.

Legenda

- RIFIUTI**
- Zona di scarico, selezione e cernita
 - Zona di stoccaggio rifiuti metallici (da lavorare e lavorati, inclusi CER 191202 e 191203)
 - Zona di scarico, selezione e cernita (con eventuale rimozione di cavi e motori) di RAEE e altri rifiuti con CER 160214
 - Zona di stoccaggio rifiuti CER 16 02 14 e 16 02 16 da avviare ad altri impianti (solo R13)
 - Zona di stoccaggio rifiuti rimossi da apparecchiature fuori uso da avviare ad altri impianti
 - Zona di stoccaggio altri rifiuti così identificati

- 1 CER 200307 (*)
- 2 Cavi e radiatori da lavorare
- 3 Rifiuti a base legno, incluso CER 191207
- 4 Gomma / tessuti / CER 100210, 100305, 100906, 100908, 110589 (*)
- 5 Metalli (solo R13)
- 6 Inerti (*)
- 7 Rifiuti di vetro, incluso CER 191205
- 8 Rifiuti di plastica, incluso CER 191204
- 9 CER 150105, 150106, 170604, 191201, 191212

- Zona di stoccaggio rifiuti prodotti CER 1912xx
- Zona di stoccaggio oli
- Zona di stoccaggio cassoni di rifiuti in manutenzione

- END OF WASTE**
- Zona di stoccaggio End of Waste

- A Metalli
- B Carta

Nota: per le tipologie di rifiuti indicate con (*) le relative zone di stoccaggio saranno operative solo qualora la ditta attivasse la raccolta di tali rifiuti. Fino a tale momento le rispettive aree saranno adatte allo stoccaggio di MPS di materiali ferrosi e non ferrosi.

CARTONFER s.r.l.
Via Piemonte, 5
Vittorio Veneto (TV)

Modifica autorizzazione impianto di recupero rifiuti non pericolosi

Tav. **1B** Planimetria impianto con indicazione aree di stoccaggio rifiuti
STATO DI PROGETTO

Ditta
 Cartonfer s.r.l.
 Via Piemonte, 5
 31029 Vittorio Veneto (TV)
 Mail: info@cartonfer.it

Studio di consulenza
 Ing. Sergio Pavan
 Via Brigata Julia, 55
 31040 Giavera del Monello (TV)
 Mail: info@sergiopavan.com

Data:
Novembre 2019

Revisione:
07

Aprile 2013	Rev. n. 01
Settembre 2013	Rev. n. 02
Dicembre 2014	Rev. n. 03
Luglio 2015	Rev. n. 04
Settembre 2017	Rev. n. 06
Settembre 2017	Rev. n. 06
Novembre 2019	Rev. n. 07



VIA PIEMONTE